

Regolamento per esercizio della pesca nelle acque interne

Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Parco Naturale Regionale delle Serre

Art. 1 Località di pesca

L'esercizio della pesca nelle acque interne del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, secondo le modalità sotto precisate.

E' vietato l'esercizio della pesca nel lago dell' Angitola.

Art. 2 Autorizzazione

L'esercizio della pesca nelle acque interne del Parco è consentito ai possessori di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco nonché di regolare e valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata dalle Autorità competenti. Entrambi i documenti debbono essere esibiti a richiesta delle Guardie del Parco Naturale Regionale delle Serre, degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e di tutti gli Agenti incaricati di far rispettare le presenti disposizioni.

L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 7 del presente regolamento.

Art.3 Tempi di pesca

La pesca nelle acque interne del Parco è consentita dall'alba della seconda domenica di marzo all'imbrunire della seconda domenica di novembre.

La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Per i periodi di divieto di pesca si fa riferimento a quanto previsto nel calendario ittico regionale.

Art. 4 Mezzi di pesca

La pesca può essere esercitata con non più di due canne con lenza, con o senza mulinello, per ciascuna autorizzazione.

Non è consentito l'uso di reti, tramagli e attrezzature similari. È vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. È vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche ed esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).

È vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali diverse da quelle sopra indicate ed artificiali, del cucchiaino, della mosca artificiale e del lombrico (verme di terra). E' vietato l'uso di ami o ancorette con ardiglione.

Art. 5 Esercizio di pesca "no kill"

E' consentita esclusivamente la pesca "no kill" con esca viva ed artificiale come da art.4 del presente regolamento, private dell'ardiglione.

Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.

La slamatura del pescato deve essere eseguita senza manipolazione dello stesso e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce.

Art. 6 Ripopolamenti

È vietato operare ripopolamenti sia nelle acque fluviali che in quelle lacustri all'interno del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.

Il Parco e le Associazioni di pescatori sportivi collaboreranno per studiare la fattibilità della riproduzione delle specie autoctone da utilizzare per gli eventuali ripopolamenti.

Art. 7 Diritti di pesca

Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento, mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, di una quota secondo le modalità di seguito indicate:

Pescatori residenti nei Comuni facenti parte del Parco:

• permesso stagionale per la pesca nelle acque interne del Parco € 15,00

Pescatori non residenti nei comuni facenti parte del Parco:

• permesso giornaliero per la pesca nelle acque lacuali del Parco € 10,00

• permesso settimanale per la pesca nelle acque lacuali € 30,00

• permesso stagionale per la pesca nelle acque interne del Parco € 100,00

Art. 8 Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni vigenti in materia precedentemente emanate dall'Ente Parco ai sensi delle proprie leggi istitutive. Il Parco Naturale Regionale delle Serre promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali e regionali al riguardo esistenti.

Art. 9 Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale n. 29 del 26 novembre 2001, avuto riguardo dei danni ambientali provocati dalla commissione degli illeciti e dei profitti ritraibili dagli autori.

Art. 10 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ente. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco.